

# COMUNE DI RIOLO TERME

## REGOLAMENTO PER LA ZONA ORTIVA COME SERVIZIO SOCIALE (Delibera del Consiglio Comunale n.123 del 27.09.1990)

**ART. 1** – Il Comune di Riolo Terme, destina temporaneamente un'area di terreno in località **Via Poggiolino**, di sua proprietà, a zona ortiva. La presente normativa sarà valida anche per eventuali altre zone che saranno destinate a questo scopo.

**ART. 2** – La zona ortiva (come servizio sociale verso la popolazione anziana e persone con invalidità) ha come finalità di base il passatempo, il procurarsi alimenti e lo stimolo per interessanti momenti di socializzazione.

**ART. 3** – Il Comune assegna in gestione agli anziani pensionati e a invalidi residenti, non proprietari di terreni, appezzamenti di terreno di circa mq. 40. L'età pensionabile è stabilita in 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.

**ART. 4** – Gli interessati all'assegnazione, dovranno produrre domanda su un modulo in carta semplice, predisposto dal Comune, allegando fotocopia del libretto di pensione e lo stato di famiglia. Per le persone non pensionate ma invalide, in particolare condizioni psico-fisiche, occorre allegare un certificato attestante la specifica invalidità.

**ART. 5** – Le domande saranno esaminate dal Comitato Comunale Assistenza – Sanità - Servizi Sociali, che formulerà una proposta di graduatoria da sottoporre alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale. Nel predisporre la graduatoria, sulla base delle condizioni socio-economiche dei richiedenti, saranno privilegiati nell'ordine i seguenti requisiti:

- 1) Maggiore età;
- 2) Anziani che vivono soli;
- 3) Stato di bisogno.

**ART. 6** – Se un nucleo familiare è composto da più pensionati richiedenti, verrà assegnato un solo lotto.

**ART. 7** – Si fa obbligo che l'orto in gestione sia coltivato direttamente dall'assegnatario o alla sua presenza.

E' Vietata la cessione dell'orto in affitto o sotto qualsiasi altra forma.

**ART. 8** – Nella prima assemblea degli assegnatari, presieduta da un membro della Giunta Municipale, verrà nominato il Comitato Orti formato di 5 persone, scelte fra gli stessi assegnatari, il quale resterà in carica un anno.

**ART. 9** – Il Comitato Orti è tenuto a partecipare alle riunioni del Comitato Comunale Assistenza – Sanità - Servizi Sociali per discutere gli oggetti all'ordine del giorno riguardanti la zona ortiva, con diritto di voto. Le decisioni prese devono essere portate tempestivamente a conoscenza di tutti gli assegnatari.

**ART. 10** – Nell'area ortiva è fatto divieto:

- di coltivare alberi e piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais – girasole - piante da fusto);
- di costruire baracche, chiostri, tettoie, voliere, coperture in plastica, palificazione e recinzione;
- di interrare vasche per la raccolta delle acque;
- di tenere animali di qualsiasi specie.

**ART. 11** – E' vietato l'uso di antiparassitari pericolosi, per evitare rischi di intossicazione e più in generale di inquinamento. Non possono essere utilizzati diserbanti.

Gli assegnatari potranno usufruire, per quanto riguarda la lotta ai parassiti, della consulenza di un fitopatologo indicato dall'Amministrazione Comunale.

**ART. 12** – L'Amministrazione Comunale provvederà a costruire un locale comune per il deposito degli attrezzi da lavoro e a realizzare l'impianto interrato per l'irrigazione.

**ART. 13** – Le attrezzature per la conduzione dell'orto sono a totale carico dell'assegnatario.

**ART. 14** – Gli assegnatari sono tenuti alla pulizia e all'ordine della zona ortiva e dell'area e locale di uso comune.

**ART. 15** – E' vietata la commercializzazione dei prodotti. Comunque si raccomanda agli assegnatari di cedere le eccedenze degli ortaggi al fabbisogno familiare a persone anziane non autosufficienti o bisognosi o a strutture sociali o mense scolastiche, in accordo con il Comitato Orti.

**ART. 16** – Il Comitato Orti, in accordo con il Comitato Comunale Assistenza – Sanità - Servizi Sociali, dovrà promuovere eventuali iniziative culturali e ricreative atte a favorire la socializzazione tra i pensionati assegnatari e i loro familiari

**ART. 17** – Se verranno fatte spese di interesse collettivo, decise all’assemblea, per la conduzione degli orti o per attività sociali, dovranno essere di volta in volta suddivise fra gli assegnatari.

**ART. 18** – Il Comitato Orti, almeno una volta ogni sei mesi, convoca l’assemblea degli assegnatari per discutere problemi di conduzione, il rendiconto dell’attività svolta e la verifica del funzionamento del Comitato stesso.

**ART. 19** – In caso di incuria nella gestione dell’orto senza giustificata motivazione o per altre gravi infrazioni al presente regolamento da parte di uno o più assegnatari, su segnalazione del Comitato Orti e anche di singoli assegnatari, la Giunta Municipale provvederà a notificare un richiamo scritto. Se nell’arco di un mese l’assegnatario non recederà dalla sua posizione irregolare, la Giunta Municipale interverrà con un provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’orto.

**ART. 20** – Al regolamento possono essere apportate modifiche nel corso dell’assemblea, da proporre agli organi Comunali di competenza.

**ART. 21** – In caso di diversa destinazione del terreno, decisa dal Consiglio Comunale, la Giunta Municipale provvederà ad informare gli assegnatari della revoca dell’assegnazione con preavviso di 6 mesi.

**ART. 22** – L’Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni o incidenti a persone o cose.

**ART. 23** – L’assegnatario si impegna ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento e a dare comunicazione scritta all’Ufficio Comunale competente, qualora non intenda più usufruire della concessione.

**ART. 24** – Ogni problema non previsto dal presente regolamento, sarà discusso in assemblea dagli assegnatari e dal Comitato Orti, o portato nel Comitato Comunale Assistenza – Sanità - Servizi Sociali, o alla Giunta Municipale, o in ultima istanza si farà riferimento al Codice Civile.